

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Lucchini Guastalla

Nella seduta del 26/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, a suo tempo stipulato con la convenuta.

Più precisamente, il ricorso è inerente un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto a giugno 2007 con la convenuta in qualità di mandataria di altro intermediario finanziario con rata mensile di € 202 e durata 120 mesi, estinto nell'ottobre 2012 dopo il pagamento di 62 rate. In occasione dell'estinzione, veniva versato dal cliente un importo di € 10.090,74, corrispondente alla somma quale risultante dal conteggio estintivo.

Con reclamo del 29/11/2012, in relazione al suddetto contratto veniva contestata, in via preliminare, l'assenza di chiarezza e trasparenza nelle clausole contrattuali e la mancata indicazione, nei fogli informativi, di una chiara ripartizione delle diverse componenti di costo per la clientela. In particolare si fa riferimento alla clausola inerente l'estinzione

anticipata del finanziamento, secondo la quale i costi e le spese inerenti: commissioni bancarie e di intermediazione, spese contrattuali e costi assicurativi “non saranno rimborsati.....e quindi non piu’ recuperabili dall’istituto erogatore”.

Veniva, altresì, evidenziato come mancasse la dettagliata descrizione dei costi a carico del cliente, essendo riportato un unico aggregato a titolo di compenso spettante alla convenuta per le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili ai fini dell’istruttoria, del perfezionamento, dell’esecuzione e della gestione del prestito e ricomprendente anche le provvigioni corrisposte al soggetto che ha presentato la pratica.

Con specifico riferimento al finanziamento in questione, veniva lamentato che, in occasione dell’estinzione anticipata, non era stata applicata alcuna riduzione degli oneri relativamente al periodo non goduto, “contravvenendo alle disposizioni vigenti” (citati, di seguito riferimenti normativi di fonte primaria, quali TUB, Tit. VI, art. 125, comma 2, art. 125 sexies e D. Lgs. 206/2005).

In merito ai costi assicurativi, si faceva poi menzione della “consolidata giurisprudenza ABF” che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto direttamente all’intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento.

A fronte dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.....169W, veniva pertanto richiesto un rimborso, calcolato proporzionalmente alla durata residua contrattuale – 58 mesi a fronte di 62 rate pagate - di € 4.056,45 (€ 334,60 per commissioni bancarie, € 2066,65 per commissioni di intermediazione, € 120,81 per spese contrattuali, € 1.534,39 per costi assicurativi). Al netto dei rimborsi già riconosciuti dall’ente erogatore (€ 133,68) e dalla finanziaria (401,36) collocatrice, l’importo ammontava a € 3.521,41.

Nel successivo ricorso, tenuto conto che la compagnia assicurativa aveva restituito al cliente € 822,45 quale parte del premio pagato e non goduto a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, è stata chiesta a rimborso la somma di € 2.698,96, oltre agli interessi al tasso legale, a partire dal giorno dell’estinzione anticipata, e di € 500 per onorari legali, oltre IVA.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 26/04/2013 tramite il Conciliatore Bancario, la finanziaria resistente ha fatto presente quanto segue.

in relazione all’asserita mancanza di trasparenza e chiarezza nelle condizioni contrattuali, l’intermediario ha respinto gli addebiti mossi, sostenendo di aver consegnato al cliente l’Avviso e il Foglio Informativo, nonché il Regolamento Contrattuale, nei quali erano evidenziate le singole componenti di costo in modo “chiaro e di facile comprensione”.

In merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, nel precisare che la Compagnia assicurativa ha provveduto al versamento di € 822,45, l’intermediario ha richiamato l’art. 22, comma 15 quater della Legge 221/2012.

In ordine alle commissioni bancarie, la convenuta ha fatto presente che l’ente erogatore ha già provveduto al relativo rimborso per la quota di spettanza per € 133,68 come si evince dal relativo conteggio estintivo e dall’ulteriore comunicazione della banca del 21/12/2012.

In relazione alle commissioni di intermediazione, la convenuta ha precisato che, dell’importo di € 4.275,86 indicato in contratto, € 2.424 sono stati riconosciuti all’agente intervenuto nella stipula contrattuale, mentre la differenza corrisponde al compenso alla resistente.

In caso di adempimento anticipato, la resistente ha precisato che l’art. 14 del Regolamento prevedeva il riconoscimento al cliente dei soli interessi a scalare successivi, mentre le competenze venivano considerate come un unicum inscindibile e non ripetibile. Solo dal 1.3. 2010 l’intermediario ha adottato nuovi criteri che prevedono il riconoscimento, in capo al cliente, di un ristoro proporzionale per gli oneri soggetti a maturazione nel tempo. Tale

metodologia è stata estesa anche ai contratti sottoscritti antecedentemente all'adozione di tali "politiche commerciali".

Nel caso di specie, l'intermediario ha quantificato l'importo unitario della commissione di intermediazione rimborsabile (per singola rata) in € 6,92, determinato sulla base di un insieme di oneri sostenuti nel 2009 e delle rate scadute nello stesso periodo. In base a tale criterio, è stato calcolato un "ristoro" di € 401,36, già scalato nel conteggio di anticipata estinzione.

In relazione agli altri oneri, questi vengono considerati maturati per l'intero e pertanto non sono soggetti a rimborso in quanto non ripetibili, neanche parzialmente.

La resistente ha chiesto, alla luce delle considerazioni esposte, il rigetto delle istanze proposte.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Dalla documentazione agli atti risulta che: i) il finanziamento - sottoscritto l'11.06.2007 - ammontava a € 24.240,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 202,00; ii) detto finanziamento è stato estinto nell'ottobre 2010 a seguito del pagamento di n. 62 rate (dal 30-09-2007 al 31-10-2012). Si allega al riguardo il conteggio estintivo.

Debito iniziale n. 120 quote da E. 202,00 cad. dal 01/09/2007	Euro	24.240,00
Quote scadute n. 62 dal 30/09/2007 al 31/10/2012	Euro	12.524,00 -
Pagamento anticipato		175,09 -
Bonifico interessi scalari al 3,85 % dal 31/10/2012 alla scadenza	Euro	1.041,40 -
		-----
<b>Saldo Parziale</b>	<b>Euro</b>	<b>10.499,51</b>
Nessuna quota insoluta	Euro	0,00 +
Compenso per Estinzione Anticipata	Euro	105,00 +
Interessi di mora per ritardati versamenti	Euro	0,03 +
Ristoro Commissioni	Euro	401,36 -
Ristoro Commissioni Ente Erogatore	Euro	133,68 -
Spese di invio rendiconto	Euro	14,00 +
Imposta di bollo per trasparenza	Euro	7,24 +
		-----
<b>Residuo debito</b>	<b>Euro</b>	<b>10.090,74</b>

Per mandato dell'Istituto Finanziatore

Con riferimento alla richiesta di rimborso della quota non maturata di commissioni, spese, premio assicurativo e spese, si evidenzia preliminarmente che il contratto prevedeva le seguenti condizioni:



in numero <b>120</b> rate fisse mensili consecutive ciascuna di <b>Euro 202,00</b> importo costituito dalla somma degli altri quadri:					
<b>A</b> IMPORTO TOTALE DA RESTITUIRE					
<b>Euro 24.240,00</b>					
<b>B</b> INTERESSI	T.A.N.	<b>C</b> COMMISSIONI BANCARIE	<b>D</b> RIVALSA ONERI FISCALI	<b>E</b> COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE	
<b>Euro 4.147,25</b>	<b>3,85%</b>	<b>Euro 692,27</b>	<b>Euro 14,62</b>	<b>Euro 4.275,86</b>	
<b>F</b> RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	<b>G</b> RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI RISCHIO VITA			<b>H</b> NETTO RICAVO	
<b>Euro 250,00</b>	<b>Euro 3.174,65</b>			<b>Euro 11.685,35</b>	
	<small>Salvo quanto previsto all'art. 6 del regolamento</small>			<small>Salvo quanto previsto all'art. 3 del regolamento</small>	

Nel contratto, le commissioni sono così disciplinate:

- C.** Le commissioni bancarie: oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale o decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato. Inoltre possono ricomprendersi i compensi per la prestazione eventualmente resa dall'Istituto di credito mandante, quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del finanziamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e n. 108/96.
- D.** Gli oneri fiscali, esclusi dal calcolo del T.A.E.G. e del T.E.G.: possono essere costituiti o dall'imposta di bollo tempo per tempo vigente applicata in misura fissa, oppure dalla c.d. imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 501/1973, che viene calcolata sul valore attuale del finanziamento.
- E.** Le commissioni di intermediazione: consistono nei compensi dell'Intermediario Conafi S.p.A., convenuti nella misura indicata nel contratto e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel soprastante prospetto "CONDIZIONI ECONOMICHE", da corrispondersi complessivamente per i costi della pubblicità, dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, per tutte le prestazioni istruttorie, per la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e n. 108/96, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all'Istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. Inoltre sono ricomprese altresì le provvigioni e i compensi dovuti agli Agenti in attività finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel soprastante prospetto, corrisposte o sostenute in favore dell'Agente in attività finanziaria ovvero del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione cui il Cliente ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per: - 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto; - 2) concorrere all'attività istruttoria del prestito; - 3) la definizione dei relativi rapporti contabili; - 4) assistere fino alla erogazione del prestito o fino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che gli verrà erogata; - 5) ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione. Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento della rete di Agenti in attività finanziaria, ovvero conclusi in seguito al ricevimento della proposta di contratto tramite il Mediatore Creditizio cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, quest'ultimo essendo colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare senza essere legato ad alcuna di esse, ovvero mediante il fornitore del bene o servizio, nelle commissioni di cui al punto D sono incluse le provvigioni dovute per l'intervento degli indicati soggetti le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione del quale si sono adoperati per conto del Cliente nell'ambito del finanziamento ricevuto.

Va ricordato, in merito al premio assicurativo, che la Compagnia Assicuratrice ha provveduto a corrispondere al ricorrente la somma di € 822,45, come specificato nella lettera del 15.1.2013, formulata in riscontro all'esponente.

Si riportano, di seguito, i calcoli in applicazione del criterio proporzionale "ratione temporis" in base al quale l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni/oneri viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. L'importo da corrispondere (€ 2.699,02) è pressoché coincidente a quello chiesto nel ricorso (€ 2.698,96).



finanziamento - cessione del quinto della pensione	Importo dovuto contrattualmente	commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120- 62)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie	692,27	5,77	334,60	133,68	200,92
2) Commissioni di intermediazione	4.275,86	35,63	2.066,67	401,36	1.665,31
3)spese contrattuali	250,00	2,08	120,83		120,83
4) premio assicurativo (rischio vita)	3.174,65	26,46	1.534,41	822,45	711,96
totale commissioni e premio assicurativo (voce 1)-2)	8.392,78	69,94	4.056,51		2.699,02

Con riferimento alle spese per mediatore creditizio, la resistente ha accluso una fattura che attesta, tra l'altro, il versamento di € 2.424,00 per il contratto del ricorrente. Detraendo l'importo di competenza del mediatore, l'importo da corrispondere sarebbe pari a € 1.527,48, come di seguito illustrato.

finanziamento - cessione del quinto della pensione	Importo dovuto contrattualmente	commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120- 62)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie	692,27	5,77	334,60	133,68	200,92
2) Commissioni di intermediazione	1.851,86	15,43	895,07	401,36	493,71
3)spese contrattuali	250	2,08	120,83		120,83
4) premio assicurativo (rischio vita)	3.174,65	26,46	1.534,41	822,45	711,96
totale commissioni e premio	8.392,78	69,94	4.056,51		1.527,48



assicurativo (voce 1)-2)					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Quanto al rimborso della quota non maturata delle commissioni riferibili all'attività prestata dal mediatore creditizio per la conclusione del contratto di finanziamento, deve, altresì, essere ricordato che – come questo Collegio ha già avuto occasione di rilevare (cfr. Decisioni n. 2427/13 e 4289/13) – il criterio suppletivo, sopra richiamato, del rimborso integrale pro-quota degli importi versati anticipatamente dal consumatore “cede quando l'adozione di diversi criteri di calcolo da parte dell'intermediario venga da questi illustrata e motivata in maniera congrua e ragionevole oltre che adeguatamente supportata da riscontri documentali. Ove possibile, occorre discriminare tra oneri che rappresentano il corrispettivo per attività effettivamente rese e già eseguite, qual è la remunerazione dell'intermediario che ha collocato il contratto di credito, e spese applicate anticipatamente in un'unica soluzione a fronte di prestazioni godute per l'intera durata del contratto”.

Ebbene, dalla documentazione agli atti emerge che alcune voci si riferirebbero ad attività funzionali e strumentali alla conclusione del contratto di finanziamento, che si esauriscono con la stessa conclusione del contratto; fermo comunque restando che, in presenza di una originaria opacità del regolamento negoziale e della conseguente impossibilità di addivenire ad una chiara distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, la mera retrocessione (seppur documentata) delle commissioni per l'attività di mediazione prestata non può essere, di per sé sola, sufficiente a superare il sopra richiamato criterio suppletivo del rimborso integrale pro-quota degli importi versati anticipatamente dal consumatore. In caso contrario verrebbero, infatti, pregiudicate quelle esigenze di trasparenza e di informazione su cui Banca d'Italia ha, in più occasioni, richiamato l'attenzione (v. Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 luglio 2011)”.

Sulla scorta delle osservazioni appena sviluppate si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 2.698,96.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo; non, invece, il rimborso delle spese legali, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 2.698,96 al ricorrente, oltre gli interessi dalla domanda al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO